



ACCORDO DI COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

tra


il **DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITÀ di SAPIENZA Università di Roma** (di seguito denominato "DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITÀ"), con sede legale in Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, Codice Fiscale 80209930587, Partita Iva 02133771002, indirizzo PEC direttore.antichita@cert.uniroma1.it, in persona del suo Legale rappresentante prof. Giorgio Piras, nato a Roma il 15/12/1967 domiciliato per la carica e per gli effetti del presente Accordo, presso la sede del Dipartimento

e

il **DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA SALUTE dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale**, con sede legale in Via Sant'Angelo località Folcara – 030343 Cassino, Codice Fiscale 81006500607, Partita IVA 01730470604, indirizzo PEC dipsuss@pec.unicas.it in persona del suo Direttore prof.ssa Elisabetta De Vito, nata a Termoli (CB) il 5/8/1960, domiciliata, in ragione della sua carica e agli effetti del presente Accordo, presso la sede del Dipartimento

PREMESSO

- che presso il DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITÀ, nell'ambito dell'insegnamento di Archeologia Classica tenuto dal prof. Domenico Palombi si inquadra lo svolgimento di diverse attività didattiche integrative (visite, seminari, workshop) e di programmi di ricerca scientifica (indagini di scavo archeologico, studi, ricerche archivistiche e documentarie);
- che presso il DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA SALUTE è attivo il Laboratorio di Ricerche Storiche e Archeologiche dell'Antichità, diretto dal prof. Eugenio Polito, presso il quale si svolgono diverse attività didattiche integrative (seminari, workshop) e programmi di ricerca scientifica (indagini di scavo archeologico, studi, ricerche archivistiche e documentarie);
- che le attività svolte presso i citati DIPARTIMENTI prevedono il coinvolgimento del personale tecnico assegnato alle strutture di ricerca, degli studenti della Laurea Triennale, della Laurea Magistrale, della Scuola di Specializzazione e del Dottorato in Archeologia, nonché la partecipazione in qualità di collaboratori di Dottorandi e Assegnisti di ricerca;
- che i citati DIPARTIMENTI intendono instaurare una reciproca collaborazione alle attività didattiche integrative e di ricerca previste da ciascuna delle Parti;
- che i citati DIPARTIMENTI sono favorevoli ad autorizzare i rispettivi studenti della Laurea Triennale, della Laurea Magistrale, della Scuola di Specializzazione e del Dottorato in Archeologia alla partecipazione alle attività previste da ciascuna delle Parti;





- che i citati DIPARTIMENTI sono favorevoli ad autorizzare i Dottorandi e gli Assegnisti di ricerca alla collaborazione alle attività previste da ciascuna delle Parti.
- che il DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA SALUTE è favorevole ad autorizzare il personale tecnico assegnato al Laboratorio di Ricerche Storiche e Archeologiche dell'Antichità alla collaborazione alle attività previste da ciascuna delle Parti.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo che è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art 6, D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 2

Oggetto dell'accordo

La SAPIENZA Università di Roma e l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale intendono stipulare un accordo di collaborazione scientifica, con particolare riferimento alle attività didattiche integrative e alle ricerche archeologiche e storiche, svolte nell'ambito dei programmi di studi e scavi, e dei progetti e laboratori afferenti, rispettivamente, al prof. Domenico Palombi e al prof. Eugenio Polito. Nell'oggetto del presente accordo ricadono la partecipazione degli studenti e il coinvolgimento nelle attività in programma di dottorandi, assegnisti e personale tecnico di entrambi i DIPARTIMENTI di afferenza.

Articolo 3

Programma di ricerca e delle attività

Nel corso dello svolgimento e dell'avanzamento dei programmi e dei progetti di ricerca potrà essere esplicitata e aggiornata la pianificazione di dettaglio delle attività, sempre nei limiti dei programmi in argomento.

Articolo 4

Responsabile scientifico dei progetti e dell'accordo

Per la SAPIENZA Università di Roma: Dipartimento di Scienze dell'Antichità. Il **DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITÀ** designa il prof. Domenico Palombi quale Responsabile del presente accordo.





Per l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale: Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute. Il **DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA SALUTE** designa il prof. Eugenio Polito quale Responsabile del presente accordo.

Articolo 5

Oneri finanziari

Il presente accordo non comporta alcun onere per ciascuna parte in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dall'altra parte.

Articolo 6

Proprietà intellettuale e pubblicazioni

I dati e i risultati delle ricerche, e delle relative elaborazioni, utilizzati per scopi scientifici e didattici, restano di proprietà di ciascuno dei contraenti per la propria Parte.

I contraenti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici e notizie di carattere riservato, riguardanti la ricerca o dati, in forza del presente impegno.

Articolo 7

Segretezza e confidenzialità

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo di cinque (5) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- a non divulgare fatti, informazioni, cognizioni e documenti e segreti tecnici o industriali, informazioni riguardanti know-how ed informazioni sulla Proprietà Intellettuale di seguito definite complessivamente di cui fosse venuto a conoscenza o che fossero comunicati dall'altra Parte in forma confidenziale in forza del presente Accordo e da ora in poi definite complessivamente "Informazioni Riservate" e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
- ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Accordo;
- a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in Parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
- a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;





– a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera e ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
- (c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- (d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
- (e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
- (f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- (g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Articolo 8

Utilizzo del logo

Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Università.





Articolo 9

Validità, durata e rinnovo dell'Accordo

Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione tra le Parti (in caso di firma differita dalla data dell'ultima firma apposta) e avrà la durata di tre (3) anni. Il medesimo potrà essere rinnovato o prolungato, sulla base di un accordo scritto approvato dagli Organi Deliberanti delle Parti da proporre almeno due mesi prima della scadenza.

Articolo 10

Recesso

Ciascuna Parte può liberamente recedere dal presente Accordo mediante comunicazione da trasmettere all'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC con preavviso non inferiore a novanta (90) giorni. Restano salve le attività compiute e gli obiettivi conseguiti fino al momento dell'efficacia del recesso.

Articolo 11

Coperture assicurative, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge dei propri studenti e del proprio personale (tecnici, dottorandi, assegnisti e collaboratori) che, in virtù del presente accordo, frequenteranno le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni alle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della





richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'accordo.

Quanto sopra in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)”.

Articolo 13

Risoluzione eventuali controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le Parti indicano il Foro di Roma quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo.

Articolo 14

Codice etico

Le parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente accordo.

Articolo 15

Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti indirizzi:

Per il DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITÀ di SAPIENZA Università di Roma direttore.antichita@cert.uniroma1.it

Per il DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA SALUTE dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale: dipsuss@pec.unicas.it

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.


Articolo 16

Clausola generale

Il presente Accordo sostituisce, ad ogni effetto, ogni eventuale precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.





Articolo 17

Registrazione e spese

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Tali spese sono a carico della Parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico delle Parti in eguale misura ed è assolta in modo virtuale.

Articolo 18

Sottoscrizione

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Roma, li _____

Per il DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITÀ

Il Direttore

(Prof. Giorgio Piras)

Cassino, li 10.5.2023

Per DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA SALUTE

Il Direttore

(Prof.ssa Elisabetta De Vito)

